






## Assumere in apprendistato di primo livello? Ecco come

di Enrica Carminati

Tre sono le mosse per far partire velocemente l'apprendistato di primo livello, già previsto dalla Legge Biagi, ma fino ad ora mai decollato: la regolamentazione dei profili formativi da parte delle regioni sentite le parti sociali, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e, parallelamente, la definizione della disciplina del contratto e delle modalità di erogazione della formazione ad opera della contrattazione collettiva.

Conferenza Unificata		definizione delle figure professionali di riferimento
Singole regioni		regolamentazione, sentite le parti sociali, dei profili formativi
Parti sociali		disciplina del contratto e definizione delle modalità di erogazione delle formazione aziendale

Due sono le possibili strade da seguire per rendere l'istituto effettivamente e rapidamente operativo. La prima è la più ovvia e richiede che sia stato raggiunto l'accordo in conferenza Unificata, che la regione di riferimento abbia regolamentato i profili formativi dell'apprendistato di primo livello e, infine, che il Ccnl del settore abbia recepito, per quanto di competenza, la riforma introdotta dal Testo unico (d. lgs. n. 167/2011).

Poniamo allora, in concreto, il caso di un professionista dell'agrigentino che voglia assumere una giovanissima da inserire nella sua struttura organizzativa e avviare alla professione di segretaria, con il conseguimento della relativa qualifica professionale. Tre dei due tasselli necessari sono già presenti.

Da un lato, infatti, la Conferenza Stato-Regioni, nell'intesa del 27 luglio 2011, ha definito compiutamente, al numero 17, la figura dell'operatore amministrativo-segretariale, declinando altresì, contestualmente, gli standard delle competenze tecnico-professionali che la caratterizzano e individuando le relative competenze. Dall'altro, con il rinnovo del 29 novembre 2011, il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali ha recepito la riforma dell'apprendistato e introdotto una nuova e organica disciplina del contratto, che si articola in una parte comune alle tre macro-tipologie e in una specifica e peculiare per le singole fattispecie. Rispetto all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, in particolare, il Ccnl ha individuato la scala retributiva, che parte per i primi 12 mesi al 45% della retribuzione tabellare riconosciuta al lavoratore qualificato e arriva al 65% per i mesi successivi al ventiquattresimo. Ha inoltre precisato che la formazione presso lo studio professionale dovrà essere erogata con modalità coerenti rispetto alle finalità formative. Ciò che manca, dunque, affinché il professionista siciliano, così come i suoi colleghi sparsi su tutto il territorio nazionale, possa assumere la giovanissima futura segretaria, è unicamente la regolamentazione regionale.

In questo settore, per rendere operativo l'apprendistato di primo livello, è dunque sufficiente un intervento della regione che chiarisca quante e quali delle figure di cui all'intesa del 27 luglio 2011 vuole attivare in apprendistato di primo livello, declinandone i relativi profili formativi, ovvero il monte ore e, eventualmente, gli standard di riferimento per la definizione da parte della contrattazione collettiva delle modalità di erogazione della formazione aziendale.

Allo stato attuale è peraltro possibile immaginare un secondo e diverso scenario, contestualizzato nella realtà locale. Nulla vieta, infatti, che, in attesa che i Ccnl recepiscano compiutamente quanto loro demandato dal Testo unico dell'apprendistato, siano degli specifici accordi interconfederali territoriali o anche aziendali, almeno nelle imprese che possono garantire adeguata massa critica, a disciplinare l'istituto e dunque consentirne un rapido avvio. E' infatti lecito ipotizzare, anche nei settori dove ancora non sono all'orizzonte i rinnovi contrattuali e nemmeno accordi nazionali *ad hoc* sull'apprendistato, una intesa a livello regionale o territoriale, volta a definire quanto di competenza della contrattazione collettiva per il primo livello e, eventualmente, ad indirizzare e stimolare la regione a regolamentare i profili formativi secondo le reali ed effettive esigenze professionali del territorio e del settore. Che ciò sia possibile lo conferma non solo la recente circolare n. 29/2011 del Ministero del lavoro, che parla di accordi interconfederali di livello territoriale, ma ancor più l'articolo 3 espressamente dedicato all'apprendistato di primo livello che richiama sia i contratti nazionali che quelli territoriali e persino aziendali.

*Enrica Carminati*  
Adapt Research Fellow